


Civile Sent. Sez. 5 Num. 7169 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 25/03/2026



SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25122/2020 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa *ope legis* dell'Avvocatura Generale dello Stato;

-ricorrente-

contro

NUOVO PIGNONE *HOLDING* S.P.A., già GE ITALIA *HOLDING* S.P.A., e
GE *MEDICAL SYSTEMS* ITALIA S.P.A., in persona del rispettivo legale
rappresentante *pro tempore*, entrambe rappresentate e difese dall'avv.
Gabriele Escalar;

-controricorrenti-

avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA LOMBARDIA n. 5556/2019 depositata il 30 dicembre 2019;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dal
Consigliere Danilo Chieca;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

Generale Fulvio Troncone, il quale ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine al terzo e al quarto motivo di ricorso e per il rigetto del primo e del secondo;

uditi per la ricorrente l'avvocato dello Stato Alfonso Peluso e per le controricorrenti l'avv. Gabriele Escalar;

FATTI DI CAUSA

1. Nell'anno 2013 la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della *GE Medical Systems Italia s.p.a.*, ed esercente attività di vendita e installazione di apparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi di assistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedali e cliniche private aventi sede in Italia.

La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente al gruppo multinazionale *General Electric (GE)*, era interamente controllata dalla *GE Medical Systems Information Technologies s.r.l.*, a sua volta controllata dalla *Nuovo Pignone Holding s.p.a.*, già *GE Italia Holding s.p.a.*.

2. All'esito di tale verifica l'Ufficio emetteva nei confronti della *GE Medical Systems Italia s.p.a.* e della *Nuovo Pignone Holding s.p.a.*, aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste di consolidata e di consolidante, un avviso di accertamento relativo all'anno 2011 con il quale, previa rideterminazione del reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione presentata dalla società controllante ai sensi dell'art. 122 del t.u.i.r., venivano operate le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell'IRES e irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

2.1 Con l'atto impositivo in questione erano mossi due distinti rilievi nei confronti della *GE Medical Systems Italia s.p.a.*.

2.2 Con il primo si contestava alla stessa, ai sensi dell'art. 110, comma 7, del t.u.i.r., l'effettuazione di transazioni commerciali con consociate estere, in particolare con la francese *GE Medical Systems CS* e l'americana *GE Company*, aventi ad oggetto l'acquisto di apparecchiature sanitarie a un prezzo superiore a quello normale, quale risultante dall'analisi di *transfer pricing* elaborata dai verificatori sulla scorta di un campione di nove società comparabili selezionate fra le duecento inizialmente prese in esame.

2.3 Con il secondo, prospettante la violazione dell'art. 103, comma 3, del t.u.i.r., veniva disconosciuta la deducibilità della quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che *GE Medical Systems Italia s.p.a.* aveva iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale nel bilancio d'esercizio 2003.

2.4 Per meglio comprendere la portata di quest'ultimo rilievo si rendono necessarie alcune precisazioni.

Nell'anno 2001 la francese *GE Medical Systems S.A.* aveva costituito la *GE Medical Systems Italia Holding s.r.l.*, conferendo ad essa la propria partecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale della *GE Medical Systems Italia s.p.a.*

Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dalla conferitaria, nell'attivo dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazioni finanziarie.

Nel 2003 *GE Medical Systems Italia Holding s.r.l.* aveva incorporato per fusione *GE Medical Systems Italia s.p.a.*, assumendone la relativa denominazione.

Poichè per effetto della fusione si era venuto a determinare un disavanzo derivante dall'annullamento della partecipazione di controllo detenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova *GE Medical Systems Italia s.p.a.* aveva integralmente utilizzato detto disavanzo per iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale un maggior

valore di avviamento di pari importo, prevedendone l'ammortamento in dieci anni, con imputazione al conto economico della quota di un decimo per ogni esercizio dal 2003 al 2012.

Inoltre, dal momento che *GE Medical Systems S.A.* aveva precedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l'aliquota del 19 per cento, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenza realizzata per effetto della cessione della suindicata partecipazione di controllo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta aveva ritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscritto in bilancio mediante l'utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenza dell'importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lett. a), dello stesso decreto legislativo.

L'Ufficio sosteneva, invece, che la cedente *GE Medical Systems S.A.*, quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza come reddito diverso, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., vecchio testo, con applicazione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento prevista dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regime di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soli conferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali.

3. Entrambe le società accertate contestavano la pretesa erariale proponendo ricorso congiunto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza delle ragioni da loro addotte, annullava l'atto impositivo.

4. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, che con sentenza n. 5556/2019 del 30 dicembre 2019 rigettava l'appello dell'Amministrazione Finanziaria.

4.1 A sostegno della decisione assunta il collegio regionale osservava

che:

- l'analisi di *transfer pricing* condotta dall'Ufficio si esponeva a «*molteplici rilievi critici*» quanto all'individuazione del periodo di comparazione, alla selezione delle società comparabili e alle cause della riduzione del margine di redditività registrato dalla *GE Medical Systems Italia s.p.a.* nell'anno 2011;

- era fondata la doglianza della contribuente riguardante la dedotta violazione del principio di tutela dell'affidamento, avendo i verificatori «*avviato l'accertamento dopo che era scaduto il termine per l'accertamento del 2003 (anno in cui, per effetto della fusione, si e[ra] generato il disavanzo imputato ad avviamento), e dunque non solo a distanza di tempo, ma anche dopo che per il primo anno "utile" non era stata compiuta alcuna ripresa*»;

- non appariva corretto il rilievo incentrato sulla pretesa sussistenza di una limitazione di tipo soggettivo all'applicabilità nei confronti della francese *GE Medical Systems S.A.* della disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, prevedente la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva con l'aliquota del 19 per cento le plusvalenze da cessione di partecipazioni di controllo.

5. Contro tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

6. Nuovo Pignone *Holding s.p.a.* e *GE Medical Systems Italia s.p.a.* hanno resistito con unico controricorso.

7. La causa è stata chiamata all'odierna pubblica udienza per la discussione.

7.1 Nel termine di cui all'art. 378, secondo comma, c.p.c. le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo:

a) per la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente ai motivi di ricorso concernenti il secondo rilievo fiscale, annullato in via di autotutela dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento

allegato;

(b) per il rigetto dei restanti motivi dell'avversa impugnazione.

7.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia del suddetto provvedimento di autotutela.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Alla luce dell'allegato provvedimento di annullamento in via di autotutela emesso nelle more del giudizio dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate -il cui deposito è consentito dall'art. 372, secondo comma, c.p.c., in quanto avente ad oggetto un documento volto a evidenziare la sopravvenienza di una causa di parziale inammissibilità dell'esperita impugnazione (cfr., *ex ceteris*, Cass. n. 5408/2022, Cass. Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025)-, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al terzo e al quarto motivo di ricorso, concernenti il rilievo fiscale cui si riferisce il menzionato provvedimento.

1.1 Con tali motivi, rubricati "violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.)" e "violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 358 del 1997, dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, dell'art. 6 della legge n. 342 del 2000, degli artt. 7, comma 1, 23, comma 1, lett. f), e 81, comma 1, lett. c), nel testo originario (ora art. 67, comma 1, lett. c]), del d.P.R. n. 917 del 1986, dell'art. 8.b) del protocollo annesso alla Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata a sèguito della legge n. 20 del 1992, dell'art. 63 del T.F.U.E. e degli artt. 5 e 25 del d.lgs. n. 446 del 1997 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.)", si contestava alla CTR:

- di aver erroneamente ritenuto operante nel caso di specie il principio di tutela dell'affidamento del contribuente;

- di non aver correttamente inteso il senso delle contestazioni poste a

base del secondo rilievo, il quale si fondava sull'assunto che la francese *GE Medical Systems S.A.* avrebbe potuto conseguire l'affrancamento fiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo solo mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 27 per cento prevista dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, vigente *ratione temporis*, essendo la minor aliquota del 19 per cento riservata dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggetti residenti in Italia.

1.2 A sèguito del surriferito intervento in autotutela dell'Amministrazione Finanziaria, deve ritenersi venuto meno *in parte qua* l'interesse a una pronuncia sulla fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 4372/2011, Cass. n. 15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n. 3306/2025).

2. Restano, quindi, da esaminare il primo e il secondo motivo di gravame, riguardanti il distinto rilievo fiscale in tema di *transfer pricing*.

2.1 Di essi, come degli altri due articolati dall'Agenzia delle Entrate, le controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità per difetto del requisito di cui all'art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c..

2.2 L'eccezione è infondata, in quanto, sebbene nel ricorso siano stati riportati ampi stralci dell'atto di appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria, ciò non impedisce alla Corte di cogliere con immediatezza, e senza necessità di attingere a fonti esterne, gli aspetti salienti della vicenda processuale e le critiche rivolte alla sentenza di secondo grado.

2.3 Tanto premesso, con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.

2.4 Si sostiene che, nella parte in cui ha ritenuto non accoglibile il primo rilievo fiscale mosso dall'Ufficio con l'avviso di accertamento oggetto di causa, l'impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione.

2.5 La censura è priva di fondamento.

2.6 Per consolidato orientamento nomofilattico, a sèguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è ormai da ritenere ristretto alla verifica dell'osservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, della Carta fondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della stessa.

Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione per difetto del requisito di cui all'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. - norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell'art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992-, sempre che i relativi vizi emergano direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014; *id.*, *ex permultis*, Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U. n. 17564/2019, Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n. 32000/2022, Cass. n. 20598/2023).

2.7 Ciò posto, si osserva che nella sentenza in esame la CTR ha riassunto le doglianze mosse dall'appellante Agenzia delle Entrate in relazione al primo rilievo fiscale, mostrando di averne chiaramente inteso la portata.

Essa ha, infatti, evidenziato che con l'esperito gravame la parte pubblica si era doluta:

- del «*vizio di motivazione* [della pronuncia di primo grado] *con riferimento alla deduzione dei costi di transfer pricing, avuto riguardo alla assenza o comunque inadeguatezza della documentazione contrattuale*

relativa ai rapporti intercompany, alla caduta del margine di redditività (sceso da un anno all'altro, proprio nel 2011, dal 10% al 3,23%) in concomitanza con un inusuale incremento dei prezzi infragruppo praticati, la inadeguatezza dello studio di TP presentato dalla parte, soprattutto per quanto concerne la selezione dei comparabili, rispetto a cui l'Ufficio ha offerto autonoma ricostruzione seguendo un diverso modello di comparazione, ritenuto più adeguato alla corretta rappresentazione dei rapporti intercompany»;

- del «vizio di motivazione [della sentenza appellata] con riferimento alla valutazione della prova in tema di transfer pricing, laddove in particolare non si riconosce[va] che l'Ufficio a[vesse] rilevato l'esistenza di transazion[i] a valore "non normale", a[vesse] utilizzato comparabili adeguati e calcolato il valore di scambio "normale" facendo uso di un metodo di calcolo (metodo del margine netto) condiviso dallo stesso contribuente»;

- dell'«errore di diritto [commesso dal collegio regionale], laddove l'Ufficio è tenuto a provare in materia di transfer pricing il valore normale (secondo criteri di razionalità economica e giuridica), una volta individuati (come nella specie) significativi margini di scostamento dal valore normale, mentre il contribuente deve, ai sensi dell'art. 2697 c.c., dimostrare la irrealtà di quanto dedotto dall'Ufficio».

2.8 Nel prosieguo i giudici di secondo grado hanno vagliato le censure sollevate dalla parte appellante, ritenendole immeritevoli di accoglimento sulla scorta delle condivise controdeduzioni svolte dalle contribuenti, le quali avevano obiettato che *«le osservazioni dell'Ufficio si espon[eva]no a molteplici rilievi critici, avuto riguardo: (i)al periodo della comparazione (e[ra] stato preso in esame [...] un anno di imposta diverso da quello cui si riferi[va] l'accertamento); (ii)ai soggetti utilizzati per la comparazione (4 delle 9 società utilizzate per la comparazione esercita[va]no attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle di commercializzazione di*

apparecchiature medicali esercitate da GE Medical System); (iii)[al]la riduzione del margine di redditività per il 2011, [la quale] si spiega[va] con ragioni economiche di settore che -stando a quanto documentato dalla difesa di controparte- risulta[va]no evidenziate nel Rapporto sulla spesa sanitaria del Ministero della Salute per il 2011 ed [avrebbero] abbracc[iato] quindi l'intero settore ove opera[va] la società appellata».

2.9 Da quanto precede si ricava che la motivazione della sentenza, oltre ad esistere sotto il profilo materiale e grafico, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, è perfettamente intelligibile, consentendo di individuare le ragioni sulle quali si fonda il convincimento espresso dalla CTR, costituite dalla mancata prova della non corrispondenza dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo poste in essere dalla *GE Medical Systems Italia s.p.a.* al valore normale di cui all'art. 9, comma 3, del t.u.i.r..

Né essa può dirsi apparente per il fatto che i giudici *a quibus* abbiano condiviso e recepito le argomentazioni difensive delle società appellate.

Giova, in proposito, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che nel processo civile e in quello tributario non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza aggiungervi alcunchè, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante e illustrate in maniera chiara, univoca ed esaustiva le ragioni sulle quali la pronuncia si fonda (cfr. Cass. Sez. U. n. 642/2015).

D'altro canto, nemmeno è possibile, dietro lo schermo della denuncia del vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal collegio regionale o la correttezza giuridica della soluzione della controversia da questo offerta, in quanto le

gravi anomalie motivazionali integranti inosservanza del «minimo costituzionale» devono emergere direttamente dal testo della sentenza, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali, e prescindono da eventuali *errores in iudicando* da cui è affetta la decisione.

3. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è lamentato l'omesso esame di «*punti di fatto decisivi e controversi*», concernenti la rispondenza o meno al valore normale dei costi infragruppo dedotti da GE *Medical Systems* Italia s.p.a. nell'anno 2011.

3.1 In particolare, la CTR avrebbe tralasciato di considerare che:

(i)«[...] *la media di redditività utilizzata dall'Ufficio (8,8%) era [stata] costruita utilizzando anche i dati economici delle società comparabili relativi al 2011*»;

(ii)«[...] *il campione era stato costruito prendendo a base 200 società ed escludendo poi quelle meno affini a Gemsi [scilicet: GE Medical Systems Italia s.p.a. - n.d.r. ...]*», mentre «[...] *il contrapposto campione addotto dalla società era eterogeneo perché comprendeva anche società operanti nella vendita di farmaci e prodotti parafarmaceutici*»;

(iii)«[...] *nel 2011 era pacifico che la società aveva subito, sì, una contrazione di fatturato, ma, contemporaneamente, un incremento di costi di acquisto infragruppo; il che, [...] alla stregua di massime di esperienza, se adeguatamente esaminato, avrebbe potuto condurre alla conclusione che la riduzione della redditività a circa un terzo di quella costantemente registrata negli anni precedenti era dovuta non alla presunta contrazione della spesa sanitaria generale, ma al livello anomalo, cioè non "normale", dei costi di acquisto infragruppo*».

3.2 Il motivo è ammissibile, non incorrendo nella preclusione da cd. "doppia conforme" sancita dal combinato disposto del quarto e del quinto comma dell'art. 348-ter c.p.c., applicabile *ratione temporis*, considerato che la sentenza resa dalla CTP di Milano -il cui contenuto è stato trascritto

nel corpo del ricorso, in osservanza dell'onere di specificità imposto dall'art. 366, primo comma, num. 6, del medesimo codice- non si era espressamente pronunciata sul motivo di appello dell'Amministrazione Finanziaria concernente il primo rilievo fiscale, essendosi limitata a riportare nella narrativa le considerazioni svolte sul punto dalle contribuenti (la parte motivazionale ha inizio soltanto dal rigo 18 della terzultima pagina, ove leggesi: «*La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti all'udienza, ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato nel merito nei termini sotto specificati*»); il che impedisce di ritenere che per questa parte la qui impugnata sentenza si fondi sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado.

3.3 Sebbene ammissibile, la censura è tuttavia infondata, dovendo escludersi che i fatti di cui viene lamentato l'omesso esame siano stati trascurati dalla CTR, la quale, come si è visto in sede di disamina del precedente motivo, ha dato conto della loro allegazione, fornendone, però, sulla scorta di un complessivo apprezzamento delle emergenze processuali, una lettura diversa da quella prospettata dall'appellante e non sindacabile nel giudizio di legittimità.

Non va, peraltro, dimenticato che, secondo la stabile giurisprudenza di questa Corte, non sussiste il vizio di omesso esame se il giudice ha comunque considerato il fatto storico rilevante, anche se non tutte le risultanze probatorie sono state da lui valutate (cfr. Cass. n. 25439/2025, Cass. n. 28118/2025, Cass. n. 29414/2025, Cass. n. 31092/2025).

4. Tirando le fila del discorso fin qui condotto, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero:

- va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al terzo e al quarto motivo di ricorso, concernenti il secondo rilievo fiscale annullato in via di autotutela dall'Ufficio;

- devono essere respinti il primo e il secondo motivo, afferenti all'altro rilievo formulato con l'atto impositivo oggetto di causa.

5. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria -da ritenersi effettiva rispetto alla residua materia del contendere e prevalente nell'ambito di una complessiva valutazione dell'esito della lite, stante il maggior valore del rilievo fiscale non annullato d'ufficio- e vengono liquidate come in dispositivo.

6. Non deve essere resa l'attestazione contemplata dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), sia perché la formula definitiva del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità originaria, improcedibilità o rigetto integrale dell'impugnazione) sia perché la parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, ai sensi degli artt. 158, comma 1, lett. a), dello stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al terzo e al quarto motivo di ricorso:
- rigetta il primo e il secondo motivo;
- condanna l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*, a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 25.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.

Il Consigliere estensore
Danilo Chieca

La Presidente
Roberta Crucitti

Civile Sent. Sez. 5 Num. 7163 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 25/03/2026



SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5878/2024 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa *ope legis* dell'Avvocatura Generale dello Stato;

-ricorrente-

contro

NUOVO PIGNONE *HOLDING* S.P.A. e GE *MEDICAL SYSTEMS* ITALIA
S.P.A., in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*,
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Gabriele Escalar;

-controricorrenti-

avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI
SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 2550/2023 depositata il 22
agosto 2023;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dal
Consigliere Danilo Chieca;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Fulvio Troncone, il quale ha concluso per la declaratoria di

cessazione della materia del contendere in ordine al primo e al secondo motivo di ricorso e per il rigetto del terzo;

uditi per la ricorrente l'avvocato dello Stato Alfonso Peluso e per le controricorrenti l'avvocato Gabriele Escalar;

FATTI DI CAUSA

1. Nell'anno 2018 la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate conduceva una verifica fiscale nei confronti della *GE Medical Systems Italia s.p.a.*, ed esercente attività di vendita e installazione di apparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi di assistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedali e cliniche private aventi sede in Italia.

La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente al gruppo multinazionale *General Electric (GE)*, era interamente controllata dalla *GE Medical Systems Information Technologies s.r.l.*, a sua volta controllata dalla *Nuovo Pignone Holding s.p.a.*, già *GE Italia Holding s.p.a.*.

2. All'esito di tale verifica l'Ufficio emetteva nei confronti della *GE Medical Systems Italia s.p.a.* e della *Nuovo Pignone Holding s.p.a.*, aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste di consolidata e di consolidante, tre distinti avvisi di accertamento relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 con i quali, previa rideterminazione del reddito complessivo globale risultante dalle dichiarazioni presentate dalla società controllante ai sensi dell'art. 122 del t.u.i.r., venivano operate le corrispondenti riprese a tassazione ai fini dell'IRES e irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

3. Lo stesso Ufficio notificava, inoltre, alla sola *GE Medical Systems Italia s.p.a.* altri tre avvisi di accertamento mediante i quali, in relazione al medesimo triennio innanzi indicato, si procedeva alla rettifica del valore

della produzione netta dalla stessa dichiarato ai fini dell'IRAP, alla determinazione della conseguente maggior imposta dovuta e all'irrogazione delle sanzioni correlate.

4. Con tutti gli atti impositivi in questione erano mossi due distinti rilievi nei confronti della *GE Medical Systems Italia s.p.a.*

4.1 Con il primo, prospettante la violazione dell'art. 172, comma 2, del t.u.i.r., dell'art. 6 del d.lgs. n. 358 del 1997 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, veniva disconosciuta la deducibilità ai fini dell'IRES e dell'IRAP della quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che *GE Medical Systems Italia s.p.a.* aveva iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale nel bilancio d'esercizio 2003.

4.2 Per meglio comprenderne la portata si rendono necessarie alcune precisazioni.

Nell'anno 2001 la francese *GE Medical Systems S.A.* aveva costituito la *GE Medical Systems Italia Holding s.r.l.*, conferendo ad essa la propria partecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale della *GE Medical Systems Italia s.p.a.*

Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dalla conferitaria, nell'attivo dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazioni finanziarie.

Nel 2003 *GE Medical Systems Italia Holding s.r.l.* aveva incorporato per fusione *GE Medical Systems Italia s.p.a.*, assumendone la relativa denominazione.

Poichè per effetto della fusione si era venuto a determinare un disavanzo derivante dall'annullamento della partecipazione di controllo detenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova *GE Medical Systems Italia s.p.a.* aveva integralmente utilizzato detto disavanzo per iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale un maggior valore di avviamento di pari importo, prevedendone l'ammortamento in dieci anni, con imputazione al conto economico della quota di un decimo

per ogni esercizio dal 2003 al 2012.

Inoltre, dal momento che *GE Medical Systems S.A.* aveva precedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l'aliquota del 19 per cento, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenza realizzata per effetto della cessione della suindicata partecipazione di controllo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta aveva ritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscritto in bilancio mediante l'utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenza dell'importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lett. a), dello stesso decreto legislativo.

L'Ufficio sosteneva, invece, che la cedente *GE Medical Systems S.A.*, quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza come reddito diverso, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. f), del t.u.i.r., vecchio testo, con applicazione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento prevista dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regime di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soli conferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali.

4.3 Con il secondo rilievo si contestava alla *GE Medical Systems Italia s.p.a.*, ai sensi dell'art. 110, comma 7, del t.u.i.r., l'effettuazione di transazioni commerciali con consociate estere, aventi ad oggetto l'acquisto di apparecchiature sanitarie a un prezzo superiore a quello normale, quale risultante dall'analisi di *transfer pricing* elaborata dai verificatori sulla scorta di un campione di nove società comparabili selezionate fra le duecento inizialmente prese in esame.

5. Entrambe le società accertate contestavano le pretese erariali proponendo autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano, la quale, riconosciuta la fondatezza delle ragioni addotte dalle contribuenti, annullava gli atti impositivi con sei

distinte sentenze pubblicate in pari data.

6. Le pronunce di primo grado venivano successivamente confermate dalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Lombardia, che con sentenza n. 2550/2023 del 22 agosto 2023 rigettava gli appelli separatamente proposti dall'Amministrazione Finanziaria, riuniti in simultaneo processo.

6.1 A sostegno della decisione assunta il collegio regionale osservava che:

- il rilievo concernente la deducibilità delle quote di ammortamento del valore di avviamento doveva ritenersi coperto dal doppio giudicato esterno favorevole alle contribuenti costituito dall'ordinanza di questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021 e dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia n. 1719/8/2018 del 17 aprile 2018;

- l'analisi di *transfer pricing* condotta dall'Ufficio si esponeva a «*molteplici rilievi critici*» quanto alla banca dati utilizzata per la comparazione, al periodo di riferimento, alla selezione delle società comparabili e alle cause della riduzione del margine di redditività registrato dalla GE *Medical Systems* Italia s.p.a. negli anni 2013 e 2014.

7. Contro questa sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

8. La Nuovo Pignone *Holding* s.p.a. e la GE *Medical Systems* Italia s.p.a. hanno resistito con unico controricorso.

9. La causa è stata chiamata all'odierna pubblica udienza per la discussione.

9.1 Nel termine di cui all'art. 378, secondo comma, c.p.c. le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo:

(a) per la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente ai motivi di ricorso concernenti il primo rilievo fiscale, annullato in via di autotutela dall'Agenzia delle Entrate con gli allegati

provvedimenti;

(b) per il rigetto dei restanti motivi dell'avversa impugnazione.

9.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia dei suddetti provvedimenti di autotutela.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Alla luce degli allegati provvedimenti di annullamento in via di autotutela emessi nelle more del giudizio dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate -il cui deposito è consentito dall'art. 372, secondo comma, c.p.c., in quanto avente ad oggetto documenti volti a evidenziare la sopravvenienza di una causa di parziale inammissibilità dell'esperita impugnazione (cfr., *ex ceteris*, Cass. n. 5408/2022, Cass. Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025-, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al primo e al secondo motivo di ricorso, concernenti il rilievo fiscale cui si riferiscono i menzionati provvedimenti.

1.1 Con tali motivi, rubricati "violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.)" e "violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 358 del 1997, dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, dell'art. 6 della legge n. 342 del 2000, degli artt. 7, comma 1, 23, comma 1, lett. f), e 81, comma 1, lett. c), nel testo originario (ora art. 67, comma 1, lett. c]), del d.P.R. n. 917 del 1986, dell'art. 8.b) del protocollo annesso alla Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, ratificata a seguito della legge n. 20 del 1992, dell'art. 63 del T.F.U.E. e degli artt. 5 e 25 del d.lgs. n. 446 del 1997 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.)", si contestava alla CGT di secondo grado:

- di aver erroneamente affermato che le statuizioni contenute nell'ordinanza di questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021 e nella sentenza della CTR della Lombardia n. 1719/8/2018 del 17 aprile 2018

costituiscono giudicato esterno, estensibile al presente giudizio, relativamente alla riconosciuta deducibilità delle quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in bilancio dalla nuova *GE Medical Systems Italia s.p.a.* a pareggio del disavanzo di fusione determinatosi per effetto dell'annullamento della partecipazione totalitaria che l'incorporante *GE Medical Systems Holding s.r.l.* deteneva nella vecchia *GE Medical Systems Italia s.p.a.*, da essa incorporata;

- di non aver correttamente inteso il senso delle contestazioni mosse dall'Ufficio con il primo rilievo, il quale si fondava sull'assunto che la francese *GE Medical Systems S.A.* avrebbe potuto conseguire l'affrancamento fiscale della plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo solo mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 27 per cento prevista dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, vigente *ratione temporis*, essendo la minor aliquota del 19 per cento riservata dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggetti residenti in Italia.

A sèguito del surriferito intervento in autotutela dell'Amministrazione Finanziaria, deve ritenersi venuto meno *in parte qua* l'interesse a una pronuncia sulla fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 4372/2011, Cass. n. 15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n. 3306/2025).

2. Resta, quindi, da esaminare il terzo motivo di gravame, riguardante il distinto rilievo fiscale in tema di *transfer pricing*.

2.1 Di esso, come degli altri due articolati dall'Agenzia delle Entrate, le controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità per difetto del requisito di cui all'art. 366, primo comma, num. 3, c.p.c..

2.2 L'eccezione è infondata, in quanto, sebbene nel ricorso siano stati riportati ampi stralci dell'atto di appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria, ciò non impedisce alla Corte di cogliere con immediatezza, e senza necessità di attingere a fonti esterne, gli aspetti salienti della

vicenda processuale e le critiche rivolte alla sentenza di secondo grado.

2.3 Tanto premesso, con il motivo in discorso, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992.

2.4 Si sostiene che, nella parte in cui ha ritenuto non accoglibile il primo rilievo fiscale mosso con l'avviso di accertamento oggetto di causa, l'impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione.

2.5 La censura è priva di fondamento.

2.6 Per consolidato orientamento nomofilattico, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è ormai da ritenere ristretto alla verifica dell'osservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, della Carta fondamentale, da intendersi violato nei soli casi di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplesso od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della stessa.

Le descritte anomalie comportano la nullità della decisione per difetto del requisito di cui all'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. - norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell'art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992-, sempre che i relativi vizi emergano direttamente dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014; *id.*, *ex permultis*, Cass. Sez. U. n. 19881/2014, Cass. Sez. U. n. 17564/2019, Cass. Sez. U. n. 23746/2020, Cass. Sez. U. n. 32000/2022, Cass. n. 20598/2023).

2.7 Ciò posto, si osserva che nella parte narrativa della sentenza in esame (pag. 7, righe 24-33) la CGT di secondo grado ha riassunto le doglianze mosse dall'appellante Agenzia delle Entrate in relazione al secondo rilievo fiscale, mostrando di averne chiaramente inteso la portata.

In appresso i giudici regionali hanno vagliato le censure sollevate dalla parte appellante, ritenendole immeritevoli di accoglimento sulla scorta delle seguenti argomentazioni: *«[...] le osservazioni dell'Ufficio si espon[eva]no a molteplici rilievi critici, avuto riguardo: alla diversità di banca dati utilizzat[a] (Aida rispetto a[d] Amadeus e Orbis); al periodo di riferimento, posto che l'Ufficio [avev]a utilizzato la banca dat[i] Aida aggiornata al 2018, mentre nel caso in esame si tratta[va] di annualità precedenti; ai soggetti utilizzati per la comparazione (le società italiane utilizzate per la comparazione esercita[va]no attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle di commercializzazione di apparecchiature medicali esercitate da GE Medical System[s]); [al]la riduzione del margine di redditività per i due anni in questione, che si spiega[va] anche con ragioni economiche per la contrazione della spesa sanitaria. Infine, come ben evidenziato dai primi giudici e pienamente condivisibile, non si comprende[va] il motivo per il quale l'Ufficio a[vesse] privilegiato il mercato italiano, in luogo di quello europeo e in particolare francese, considerat[a] l'origine dei beni rivenduti dalla G[E] Medical e considerato il principio secondo cui per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua dell'art. 9, comma 3, TUIR si intendono i prezzi e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi [...]».*

2.8 Da quanto precede si ricava che la motivazione della sentenza, oltre ad esistere sotto il profilo materiale e grafico, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, è perfettamente

intelligibile, consentendo di individuare le ragioni poste a base del convincimento espresso dalla Corte di secondo grado, costituite dalla mancata prova della non corrispondenza dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo poste in essere dalla GE *Medical Systems* Italia s.p.a. al valore normale di cui all'art. 9, comma 3, del t.u.i.r..

Né essa può dirsi apparente per il fatto che i giudici *a quibus* abbiano condiviso e recepito le argomentazioni difensive delle società appellate.

Giova, in proposito, rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che nel processo civile e in quello tributario non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza aggiungervi alcunchè, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante e illustrate in maniera chiara, univoca ed esaustiva le ragioni sulle quali la pronuncia si fonda (cfr. Cass. Sez. U. n. 642/2015).

D'altro canto, nemmeno è possibile, dietro lo schermo della denuncia del vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal collegio regionale o la correttezza giuridica della soluzione della controversia da questo offerta, in quanto le gravi anomalie motivazionali integranti inosservanza del «minimo costituzionale» devono emergere direttamente dal testo della sentenza, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali, e prescindono da eventuali *errores in iudicando* da cui è affetta la decisione.

3. Tirando le fila del discorso fin qui condotto:

- va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al primo e al secondo motivo di ricorso, concernenti il primo rilievo fiscale annullato in via di autotutela dall'Ufficio;

- deve essere respinto il terzo motivo, afferente all'altro rilievo mosso con gli atti impositivi oggetto di causa.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria -da ritenersi effettiva rispetto alla residua materia del contendere e prevalente nell'ambito di una complessiva valutazione dell'esito della lite, stante il maggior valore dei rilievi fiscali non annullati d'ufficio- e vengono liquidate come in dispositivo.

5. Non deve essere resa l'attestazione contemplata dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità originaria, improcedibilità o rigetto integrale dell'impugnazione) sia perché la parte ricorrente risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lett. a), dello stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al primo e al secondo motivo di ricorso;
- rigetta il terzo motivo;
- condanna l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*, a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 30.200 (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.

Il Consigliere estensore
Danilo Chieca

La Presidente
Roberta Crucitti